

Codice A1614A

D.D. 7 aprile 2021, n. 199

PSR 2014-2020 - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2588 del 10 marzo 2020 - Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI". D.D. 4268 del 21.12.2018.



ATTO DD 199/A1614A/2021

DEL 07/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2588 del 10 marzo 2020 - Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI". D.D. 4268 del 21.12.2018.

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

richiamate in particolare le misure di sostegno concesse conformemente agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

richiamato in particolare l'art. 44 del reg. (UE) n. 640/2014 che ne dispone l'applicazione alle

domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e recepito con D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020.

Richiamata la Misura 16 “Cooperazione”, sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” in attuazione di quanto disposto con l'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Vista la D.G.R. 7 Dicembre 2018, n. 50-8035 avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Approvazione indirizzi e disposizioni attuative relative al settore forestale dell'Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operativita' dei gruppi operativi dei PEI" e dell'Operazione 16.2.1 - azione 1 "Progetti pilota nel settore forestale". Modificazione alle D.G.R. n. 35-3658 del 20.07.2016 e D.G.R. 35-4120 del 24.10.2016.

Considerato che la Deliberazione di cui sopra ha demandato al Settore Foreste, appartenente nel periodo di riferimento dell'adozione degli atti di indirizzo sopra citati alla Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000), e ora incardinato nella Direzione Ambiente, Energia e Territorio, l'adozione del bando relativo all'Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI”, provvedendo con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a monitorarne l'attuazione.

Richiamate le disposizioni attuative del Bando 1/2018 approvato con DD 4268 del 21.12.2018 avente per Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.1.1: “Sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” D.G.R. n. 50-8035 del 07/12/2018. Approvazione bando n. 1/2018 per la presentazione delle domande di sostegno;

Vista la D.D. 20 agosto 2019, n. 2845 che ha approvato la graduatoria delle domande di sostegno dell'Operazione 16.1.1, azione 2: "Costituzione, gestione e operativita' dei gruppi operativi dei PEI"; Bando 2016.

Considerato che la disciplina di riferimento a livello nazionale delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014 e loro s.m.i. è ancora dettata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) n. 2588 del 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 113 del 4.05.2020 avente per oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata

pubblicazione;

tenuto conto che tale Decreto dispone l'abrogazione del precedente Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 497 del 17 gennaio 2019, in riferimento al quale è stata approvata la DGR n. 66-8975 del 16 maggio 2019 "PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019";

considerato che il citato Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 stabilisce all'articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato Decreto riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 7-1473 PSR 2014-2020 recante Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 relative a Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-1504 del 12 giugno 2020 avente per oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Decreto Mipaaf n. 10255 del 22 ottobre 2018. Presa d'atto dei criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici.

Ritenuto pertanto di individuare e approvare i criteri generali valevoli per l'Operazione 16.1.1 (Bando 1/2018) del PSR 2014-2020 del Piemonte di cui all'allegato A "Criteri generali per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'operazione 16.1.1 "Costituzione, Gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI" – Azione 2 (Bando 1/2018 – D.D. 4268 del 21.12.2018) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto pertanto di definire gli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per l'operazione 16.1.1 Azione 2 (Bando 1/2018 - D.D. 4268 del 21.12.2018) del PSR 2014-2020 di cui all'allegato B "Determinazione del livello di infrazione per mancato rispetto degli impegni relativi all'operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI Bando 1/2018 (D.D. 4268 del 21.12.2018) e riduzioni ed esclusioni, come provvedimento necessario per l'attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 7-1473.

Dato atto che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- vista la l.r. n. 7/2001;
- visto il D.lgs n. 33/2013;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa e nell'ambito delle procedure già definite nelle Norme di Attuazione 1/2018 (D.D. 4268 del 21.12.2018) per l'operazione 16.1.1 di approvare:

- l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente i criteri generali per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relativa all' Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI" Azione 2 (Bando 1/2018 - D.D. 4268 del 21.12.2018) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

- l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente la determinazione del livello di infrazione per mancato rispetto degli impegni specifici, le violazioni e le riduzioni ed esclusioni applicabili all' Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI" Azione 2 (Bando 1/2018 - D.D. 4268 del 21.12.2018) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente nella sezione "Criteri e modalità" ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

ALLEGATO A – CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 16.1.1 "COSTITUZIONE, GESTIONE E OPERATIVITÀ DEI GRUPPI OPERATIVI DEI PEI" AZIONE 2 (BANDO 1/2018 - D.D. 4268 DEL 21.12.2018) DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE.

AMBITO APPLICAZIONE

Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nel presente documento vengono definiti di seguito i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti per l'Operazione 16.1.1 "COSTITUZIONE, GESTIONE E OPERATIVITÀ DEI GRUPPI OPERATIVI DEI PEI" AZIONE 2 (BANDO 1/2018 - D.D. 4268 DEL 21.12.2018) DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE.

IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Si richiamano di seguito gli impegni essenziali e accessori definiti nel Bando 1/2018 per l'operazione 16.1.1 Azione 2 (D.D. 4268 del 21.12.2018).

Impegni essenziali e accessori - Bando 1/2018 - operazione 16.1.1

Impegni essenziali

- ✓ fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- ✓ consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013 , la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- ✓ allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
- ✓ divulgare i risultati secondo le modalità previste nel piano di divulgazione/comunicazione facente parte della proposta progettuale ammessa a finanziamento;
- ✓ comunicare e divulgare le attività utilizzando la rete PEI-AGRI;
- ✓ (unicamente per il Capofila) ripartire il contributo pubblico ricevuto al termine di ogni domanda di pagamento tra i partecipanti del GO secondo le modalità contenute nell'atto costitutivo/regolamento interno del GO;
- ✓ solo per i soggetti che dichiarano di gestire direttamente superfici forestali ai sensi dell'art. 3 della L.r. 4/2009, ai fini dei criteri di selezione, di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale;
- ✓ solo per i soggetti che dichiarano di essere certificati per la gestione forestale sostenibile (esclusivamente PEFC o FSC), ai fini dei criteri di selezione, di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale;
- ✓ solo per le imprese che dichiarano essere iscritte all'albo regionale delle imprese forestali, di cui all'art 31 della L.r. 4/2009, ai fini dei criteri di selezione, di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata della proposta progettuale.

Impegni accessori

- ✓ comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- ✓ aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- ✓ rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria¹;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nella proposta progettuale selezionata e fatte salve le varianti autorizzate;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- ✓ indire, in maniera conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale presentata, almeno una riunione di coordinamento ogni 4 mesi a partire dalla data di ammissione a finanziamento, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale; fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.bergero@regione.piemonte.it; trasmettere copia verbale incontro non oltre 15 giorni dopo al seguente indirizzo PEC: foreste@cert.regionepiemonte.it
- ✓ (unicamente per il Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate.

¹ Secondo le specifiche riportate al sito: http://www.regionepiemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

AZIONI CORRETTIVE

Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione (vedere paragrafo SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLE RIDUZIONI E REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO)

SANZIONE PREVISTA

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno.

INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il DM n. 2588 del 10 marzo 2020 stabilisce – in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR – che *“Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti*

dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori,

si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

a) Individuazione indici di verifica: gravità, entità, durata

Indici di verifica

Il DM n. 2588 del 10 marzo 2020 stabilisce che la” *La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21.*”

I 3 indici di verifica – gravità, entità e durata – sono così definiti dall'art 35 del regolamento UE 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

b) Compilazione matrice livello di infrazione

Matrice livello infrazione

La matrice da valorizzare è la seguente:

Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

c) calcolo della percentuale di riduzione

Percentuale di riduzione

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato

d) ripetizione per inadempienze

Ripetizione per inadempienza

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (DM n. 2588 del 10 marzo 2020).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'adempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

e) False prove e omissioni intenzionali

False prove e omissioni intenzionali

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019. Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del

Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

Infine in riferimento ai criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici si richiama la presa d'atto disposta con DGR n.19-1504.

SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno. L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato. Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale negli atti applicativi di attuazione.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

-se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;

-se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.1306/2013. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni

indicate nei documenti di cui al primo comma”. È necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base: può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario, l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è l'ufficio istruttore; spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione; l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà; l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.); l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente); il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni.

-se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa

- se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione. La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario. Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014. Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni

degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI INFRAZIONE PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALL’OPERAZIONE 16.1.1 “COSTITUZIONE, GESTIONE E OPERATIVITÀ DEI GRUPPI OPERATIVI DEI PEI” AZIONE 2 BANDO 1/2018 (D.D. 4268 del 21.12.2018) E RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Si riportano di seguito le modalità per la determinazione del livello di infrazione per mancato rispetto degli impegni o gruppi di impegni individuati per l’operazione 16.1.1 azione 2 del Bando 1/2018 e per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni

Gruppo di impegni 1:

“comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti” - “aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell’Anagrafe Agricola del Piemonte e in particolare l’IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell’Anagrafe Agricola del Piemonte”

Tipo di controllo: documentale

Nota: data la natura dell’impegno, l’unico parametro pertinente è l’entità, misurata in relazione alla percentuale di partner (incluso il Capofila) che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con l’uno o l’altro dei due impegni, secondo la legenda riportata sotto.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Entità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

Entità:

- Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO
- Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo a due terzi dei partner del GO
- Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 20 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Gruppo di impegni 2

“rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni, prodotti editoriali o cartacei) in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria”¹;

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, il parametro “durata” non è pertinente.

L'infrazione di questo impegno viene valutata sulla base dei seguenti elementi:

- l'ammontare del contributo pubblico concesso necessario per determinare le soglie (€ 50.000, € 500.000) e i relativi obblighi in tema di comunicazione è quello del contributo concesso all'INTERO progetto. Gli obblighi conseguenti si estendono, nel modo indicato qui sotto, a tutti i partner che fanno parte del Gruppo Operativo, INDIPENDENTEMENTE dalla ripartizione finanziaria di tale contributo a livello dei singoli partner;
- gli obblighi sono i seguenti:

1. contributo pubblico uguale o inferiore a € 50.000:

1.1. sito web:

1.1.1. nella homepage del sito web professionale di ciascun partner, ove questo esista, i beneficiari devono fornire sul proprio sito web per uso professionale, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. A tal fine, nella

¹ Secondo le specifiche riportate al sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

homepage del sito web di riferimento, va applicata un'immagine/banner elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web" (disponibile alla seguente pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>), e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web" (disponibile alla seguente pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>);

- 1.1.2. nella homepage di un sito web dedicato al progetto, qualora la realizzazione di tale sito sia stata appositamente prevista nel progetto, i beneficiari devono fornire una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. A tal fine, nella homepage del sito web di riferimento, va applicata un'immagine/banner elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web" (disponibile alla seguente pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>), e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web" (disponibile alla seguente pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>);

Qualora il banner web sia riportato nella homepage del sito web dedicato al progetto, viene meno l'obbligo di cui al punto 1.1.1, purché nel sito web professionale del singolo partner sia presente un link che rimandi alla homepage del sito web del progetto

1.2 prodotti editoriali/cartacei: nel caso di prodotti editoriali/cartacei finanziati da FEASR, gli elementi obbligatori da inserire sono gli stessi presenti nel fac simile "immagine/banner web" (disponibile al fondo di questa pagina) ed eventualmente, se lo spazio del prodotto lo consente, quelli contenuti nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web"

2. contributo pubblico superiore a € 50.000 e uguale o inferiore a € 500.000:
 - 2.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1
 - 2.2. poster o targa informativa: i beneficiari devono affiggere un poster o una targa informativa (formato minimo A3) contenente informazioni sull'operazione e sul progetto, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, presso la sede di CIASCUN PARTNER. Il poster o la targa deve essere costruita come da fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web" (disponibile alla seguente pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>);
 - 2.3. prodotti editoriali/cartacei: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.2

3. contributo pubblico superiore a € 500.000:
 - 3.1. sito web: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.1
cartellone pubblicitario o targa : per un'operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, il beneficiario deve apporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti
 - 3.2. (dim. Minime 60x100 cm). Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario deve esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, indicante il nome e il principale obiettivo dell'operazione e che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione (come da fac simile disponibile alla seguente pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>)
 - 3.3. prodotti editoriali/cartacei: valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 1.2

Tutte le indicazioni relative alla realizzazione dei banner, poster, targhe informative, cartelli, prodotti editoriali o cartacei ecc. sono riportate all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

Le targhe devono essere realizzate con materiali durevoli tali da assicurare la migliore integrazione possibile con la struttura/l'ambiente a carico del quale si è intervenuti o del sito dove vengono esposte.

Tali supporti dovranno essere mantenuti per tutta la durata di attuazione dell'operazione finanziata, compreso l'eventuale periodo di vincolo derivante dalla stabilità dell'operazione.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del gruppo di impegni n. 2	Gravità	Entità
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

Legenda

- Gravità:

Basso: vi sono tutti gli elementi informativi (su sito web; poster, cartelloni, targhe, ecc.) ma non tutti sono realizzati secondo le specifiche riportate all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

Medio: è presente solo una tipologia di elementi informativi, web o cartellonistica:

- l'informazione tramite web è presente secondo le specifiche riportate al punto 1.1 ma non sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari; *oppure*
- sono presenti tutti i poster/cartelloni/targhe ecc. necessari ma non è presente l'informazione tramite web secondo le specifiche riportate al punto 1.1

o Alto: non è presente nessun elemento informativo (poster, cartelloni, targhe, ecc.)

- Entità:

o Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO

o Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo e due terzi dei partner del GO

Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO

(N. B.: nel determinare la presenza di un'infrazione o meno a carico di un partner relativa al web, bisogna tenere conto del fatto che se tale partner non ha un sito web professionale esso non ha l'obbligo di pubblicizzare via web il contributo FEASR)

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5 %

x => 4,00	10 %
-----------	------

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No. Il pagamento è comunque sospeso sino a che non si ottempera all'impegno.

Gruppo di impegni 3 :

“realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”, “realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nella proposta progettuale selezionata e fatte salve le varianti autorizzate;”

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità, secondo la legenda riportata sotto.

L'infrazione non è tale se la difformità rispetto al progetto vigente in termini temporali, era già stata evidenziata all'interno del GO e oggetto di una successiva richiesta di variante ancora in fase di istruttoria o già approvata.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 3	Gravità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Gravità:
 - o Basso: con riferimento al progetto vigente, vi sono attività non conformi in termini di prodotti ottenuti e/o in ritardo rispetto ai tempi previsti, comunque in misura inferiore al 50% del numero di attività previste;
 - o Medio: con riferimento al progetto vigente, $\geq 50\%$ e $< 100\%$ del numero di attività previste presenta delle non conformità in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti;
 - o Alto: tutte le attività non sono conformi in termini di prodotti ottenuti e/o sono in ritardo rispetto ai tempi previsti nel progetto vigente

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No

Gruppi di impegno 4:

“indire, in maniera conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale presentata, almeno una riunione di coordinamento ogni 4 mesi a partire dalla data di ammissione a finanziamento, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale; fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.bergero@regione.piemonte.it; trasmettere copia verbale incontro non oltre 15 giorni dopo al seguente indirizzo PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it”

Tipo di controllo: documentale

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del gruppo di impegni n. 3	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Legenda

- Gravità:
 - o Basso: la riunione non è stata comunicata agli uffici regionali almeno 5 giorni prima o la copia del verbale dell'incontro e la documentazione annessa (ordine del giorno, foglio firme, se tenuta con la modalità in presenza) non è stata trasmessa entro e non oltre 15 giorni dopo lo svolgimento dell'incontro al seguente indirizzo PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it”
 - o Medio: la riunione non è stata comunicata agli uffici regionali
 - o Alto: la riunione non si è tenuta entro 30 giorni dalla scadenza dei 4 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto
- Entità:
 - o Basso: è la prima riunione di coordinamento che non viene indetta in maniera conforme a quanto previsto
 - o Medio: è la seconda riunione di coordinamento che non viene indetta in maniera conforme a quanto previsto
 - o Alto: sono più di due riunioni di coordinamento che non vengono indette in maniera conforme a quanto previsto
- Durata
 - o Basso: Ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza dei 4 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto

- Medio: Ritardo superiore a 45 giorni dalla scadenza dei 4 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto
- Alto: Ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza dei 4 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5 %
$x \geq 4,00$	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No

Gruppo di impegni 5 “(unicamente per il Capofila) presentare la domanda di saldo del contributo entro 30 giorni continuativi dalla data di conclusione degli interventi indicata nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”

Tipo di controllo:

documentale

Determinazione della percentuale di riduzione:

La richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra, comporta una riduzione dell'1% del contributo concesso per ogni 10 giorni di ritardo (di calendario).

Nota: riduzione così prevista dal Bando

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No